



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
pec: dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it

OGGETTO: Richiesta di Offerta nr.2602306, presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di specifiche “licenze software”, con relativo pacchetto manutentivo e connessi servizi di supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nell’ottica del potenziamento della piattaforma tecnologica “Citrix”, in uso presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli.
CIG 8352526281.Determina a contrarre nr. 0030840 in data 30/06/2020

Si prega di presentare un'offerta per la fornitura in oggetto, dettagliatamente descritta nell’unito capitolato tecnico (**allegato 1**), unitamente ai documenti “Patto d’integrità” (**allegato 2**), “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (**allegato 3**), “DGUE” (**allegato 4a in formato “Xml” e allegato 4b in formato “pdf”**) e il “Modello dettagliato di offerta” (**allegato 5**).

La presente fornitura e tutte le attività correlate dovranno essere assicurate presso la sede del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato in Via Miano, 2, c/o Real Bosco di Capodimonte - Napoli, previ diretti contatti con il “Direttore dell’Esecuzione del contratto”, di cui al successivo articolo 3 del presente atto, che svolgerà anche le funzioni di “Referente per la consegna”, e il cui nominativo verrà comunicato alla Società aggiudicataria in fase di stipula del contratto.

I chiarimenti inerenti la gara dovranno essere esclusivamente formulati in lingua italiana e richiesti tramite il sito “e-procurement” della Pubblica Amministrazione entro e non oltre le **ore 10:00 del 07/09/2020**.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa alla presente “Richiesta di offerta” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it, nel rispetto del termine di cui all’art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le richieste di chiarimento non pervenute nei tempi e nei termini indicati, pur conservate agli atti dell’Amministrazione, non saranno prese in considerazione, significando, altresì, che non saranno rilasciate risposte per via telefonica o altro mezzo alternativo.

L'offerta dovrà essere formulata sul portale dell'e-procurement, entro le **ore 10:00 del 21/09/2020**.

Articolo1

OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente commessa si sostanzia, nello specifico, nella fornitura di:

- Licenze “software” e manutenzione per “appliance di iperconvergenza”;
- Licenze “software” per schede video;
- Servizio di supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

1.1 Licenze software e manutenzione per “appliance di iperconvergenza”

La Società aggiudicataria dovrà assicurare il rinnovo di manutenzione per i blocchi del “cluster Nutanix”, riportanti i seguenti numeri seriali (Serial Number) 17SM37090273, 17SM5614049, 17SM56140499, mediante l’acquisizione delle “licenze software” di seguito elencate, con il dettaglio delle relative quantità per ciascun prodotto:

Codice prodotto	Dettaglio prodotto	Quantità
SW-AOS-ULT-PRD-38m	SW-AOS-ULT-PRD-38m	1
L-CORES-ULT-PRD-38m	L-CORES-ULT-PRD-38m	88
L-FLASHTiB-ULT-PRD-38m	L-FLASHTiB-ULT-PRD-38m	13



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

SW-S-AOS-ULT-PRD-38m	SW-S-AOS-ULT-PRD-38m	1
SW-L-AOS-ULT-PRD-38m	SW-L-AOS-ULT-PRD-38m	1
LIC-PRS-PRO-38m -1	Prism Pro, 1 node, valid for 38 months	4
LIC-FLOW-38m -1	Flow, 1 node, valid for 38 months	4
SW-FILES-AOS-TiB-PRD-38m	SW-FILE-AOS-TiB-PRD-38m	20
SW-L-FILES-AOS-TiB-38m	SW-L-FILES-AOS-TiB-38m	20
SW-S-FILES-AOS-PRD-38m	SW-S-FILES-AOS-PRD-38m	20

1.2 Licenze software per schede video

La Società aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di nr. **2(due)** “licenze perpetue Nvidia”, per l’esigenza di schede video “Nvidia” di tipo “**NVIDIA TESLA M10c**”, già di proprietà dell’Amministrazione, come da seguente dicitura:

- Nr. 2 Licenze per scheda video perpetue “Nvidia Quadro Virtual Datacenter Workstation” per almeno “6VM” con supporto “Basic” a 3 anni.

1.3 Supporto Specialistico

La Società aggiudicataria dovrà assicurare l’erogazione di nr. 5 (cinque) giornate per l’installazione e “messa in esercizio” del sistema e di successive nr. 15 (quindici) giornate di assistenza specialistica da erogare, su richiesta dell’Amministrazione, in un arco temporale contrattualmente previsto di 36 mesi, decorrente dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale, di cui al successivo articolo 4, Paragrafo 4.3.

Le attività di supporto specialistico dovranno essere rese presso la sede del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato in Via Miano, 2, c/o Real Bosco di Capodimonte, da personale con certificazione “Nutanix Certified Professional (NCP)”, come specificato nella tabella seguente.

Nr. 5 gg/U nell’ambito del servizio di installazione e “messa in esercizio”;

Nr. 15 gg/U nell’ambito del servizio di supporto specialistico.

La fornitura dovrà rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche riepilogate nel Paragrafo 2 del “capitolato tecnico”, di cui all’allegato 1 del presente documento amministrativo.

Articolo2

IMPORTO, VALIDITA’, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il valore stimato del presente appalto è fissato per un importo a base d’asta di € **132.000,00**, oltre IVA.

La validità del presente appalto si sostanzia in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall’avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale e funzionale positiva della fornitura in parola.

Il criterio di aggiudicazione relativo alla presente procedura è quello dell’**“offerta al minor prezzo”**, ai sensi dell’**art.95, comma 4, lett.b), del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.**, e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Nell’ipotesi di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Inoltre ai sensi dell'articolo 1, comma 3 secondo periodo, del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all'esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

L' "Offerta" dovrà essere fatta pervenire attraverso il "Sistema MePA", a pena di esclusione, entro il termine indicato nella "lettera d'invito", e dovrà comprendere i seguenti documenti:

1. "Documentazione amministrativa", comprensiva di DGUE (**all. 4**), Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dell'Interno (**all. 3**) e Patto d'Integrità (**all. 2**);

2. "Offerta economica";

3. "Modello dettagliato di offerta economica" (**all. 5**);

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato .pdf".

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica dovrà essere utilizzato il "Modello dettagliato di offerta" (**all. 5**), valorizzandosi obbligatoriamente sia l'importo di ciascuna "voce" oggetto della fornitura sia quello totale, nonché in maniera distinta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

È richiesta, inoltre, l'accettazione incondizionata da parte della/e Società partecipante/i degli obblighi contenuti nei documenti "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" e "Patto d'integrità" e riportati rispettivamente negli allegati **n. 3** e **n. 2**, che dovranno essere firmati digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i della/e Società partecipante/i e restituiti tramite portale dell'"e-procurement". La non conformità dell'offerta sarà considerata causa di esclusione.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato .pdf".

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa sin da ora che la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta economica, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

Alla sola Società aggiudicataria sarà richiesta l'esibizione del "PassOE".

Articolo 3

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO

Ai sensi degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà a nominare, entro 10 giorni dalla stipula, un "Direttore dell'Esecuzione del contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla/e Società aggiudicataria/e.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dovrà assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte della/e Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

La Società aggiudicataria provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "Responsabile di Progetto", con funzione di interlocutore unico per l'Amministrazione per gli aspetti amministrativi e contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale della fornitura.

Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

RILASCIO /CONSEGNA CODICI "LICENZE SOFTWARE"

SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E "MESSA IN ESERCIZIO"

APPONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE E FUNZIONALE VERIFICA DI CONFORMITÀ E FUNZIONALE

4.1 Rilascio/consegna codici "licenze software" - servizi di installazione, configurazione e "messa in esercizio"

La Società aggiudicataria, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del discendente atto negoziale, dovrà assicurare il rilascio/la consegna di tutte le "licenze software" in fornitura presso la sede del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, in Via Miano, 2, c/o Real Bosco di Capodimonte - Napoli, e, ove previsto, mediante la modalità di "consegna digitale", previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La Società aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere, entro il medesimo termine, all'installazione delle licenze e configurazione del "sistema", fornendo supporto anche per la "messa in esercizio", mediante l'impiego di nr. 5(cinque) giornate di personale dotato di certificazione "Nutanix Certified Professional (NCP)", la cui verifica di possesso è demandata al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ambito di questo servizio sono richieste tutte le attività necessarie per rendere operativa l'intera soluzione proposta in tutte le componenti "software", in particolare quelle attività di parametrizzazione, personalizzazione e configurazione dei singoli "moduli" e loro interoperabilità.

Il mancato rispetto del termine, di cui al precedente comma 1, comporterà l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 6.

4.2 -Approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale

La Società aggiudicataria, entro il medesimo termine, di cui al precedente Paragrafo 4.1, dovrà dare comunicazione a mezzo PEC e/o consegna a mano di "approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale".

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 6.

4.3 Verifica di conformità inventariale e funzionale

Entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di approntamento alla verifica inventariale e funzionale, di cui al precedente Paragrafo 4.2, il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà assicurare la relativa verifica di conformità inventariale e funzionale della fornitura.

Tale operazione si svolgerà in unica fase in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel presente documento e nel capitolato tecnico, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il medesimo riterrà necessaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale, rilasciato dal "Direttore dell'esecuzione del contratto", sarà sottoposto, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione alla Società aggiudicataria a mezzo PEC e/o con consegna a mano.

In caso di esito negativo della cennata attività di verifica, questa sarà ripetuta entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica stessa.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora la fornitura non sia ancora disponibile per la verifica o le successive prove di verifica risultino ancora negative, l'Amministrazione potrà rifiutare la medesima, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento, fatta riserva l'azione del risarcimento del danno. Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.

Le apparecchiature fornite restano di proprietà della Società fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico della Società tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Articolo 5

ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA E SUPPORTO SPECIALISTICO

5.1 Attività di assistenza e manutenzione in garanzia

La Società aggiudicataria, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta e positiva approvazione del certificato di verifica inventariale e funzionale, e per il successivo arco temporale di 36 (trentasei) mesi, dovrà garantire, per la prestazione dei servizi di manutenzione, una copertura di 5 giorni la settimana, nell'orario 9.00-18.00, effettuando il servizio di manutenzione "hardware e software" secondo i "Livelli di Servizio" riportati nel successivo Sottoparagrafo 5.1.1.

5.1.1 Livelli di servizio per assistenza e manutenzione in garanzia

La Società aggiudicataria dovrà assicurare i "Livelli di servizio" minimi attesi per la manutenzione "hardware e software".

Per guasti bloccanti:

- Tempi di intervento entro 6 ore dalla chiamata;
- Tempi di ripristino entro 24 ore dalla chiamata per il 95% dei casi e 36 ore dalla chiamata nei restanti casi.

Per guasti non bloccanti:

- Tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata;
- Tempi di ripristino entro 48 ore dalla chiamata per il 99% dei casi e 96 ore dalla chiamata nei restanti casi.

Le ore dovranno intendersi solari, con l'esclusione del sabato, della domenica e dei festivi.

Uno specialista provvederà ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per poterlo gestire nel modo più efficiente e rapido.

La Società aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di "patch" e aggiornamenti per tutto il periodo durata contrattuale, permettendo anche l'accesso gratuito al sito aziendale, al fine di poter ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti "software" installati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” indicati nel presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 6.

5.2 Supporto specialistico

La Società aggiudicataria, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta e positiva approvazione del certificato di verifica inventariale e funzionale, e per il successivo arco temporale di 36 (trentasei) mesi, dovrà garantire l'erogazione di un servizio di supporto specialistico, consistente nella erogazione “a richiesta” di 15 (quindici) giornate uomo di personale dotato di certificazione “Nutanix Certified Professional (NCP)”, in base alle necessità rappresentate dall'Amministrazione, previa verifica del possesso di suddetta certificazione a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ad ogni richiesta di supporto specialistico da parte dell'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria dovrà inviare, entro il termine di **5 (cinque) giorni** solari, una comunicazione a mezzo PEC di “presa in carico” e risoluzione della predetta richiesta di supporto.

Il mancato rispetto del termine indicato nel presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 6.

5.3 Punto di contatto - Sistema di “Trouble Ticket System” (TTS)

La Società aggiudicataria, a decorrere dalla data di stipula del discendente atto negoziale e per tutta la durata contrattuale, dovrà mettere a disposizione e garantire un “Punto di contatto” telefonico, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al fine di segnalare le richieste di supporto specialistico e di assistenza in garanzia.

Tutte le richieste di intervento dovranno essere tracciate all'interno di un “sistema di gestione dei ticket (TTS)”, con l'indicazione di almeno i seguenti dati:

- numero della segnalazione;
- data e ora della segnalazione dell'Amministrazione;
- nominativo del personale dell'Amministrazione che ha aperto la segnalazione di intervento;
- impianto interessato;
- breve descrizione dell'anomalia;
- data e ora di chiusura dell'intervento.

All'atto dell'apertura di una segnalazione di intervento dovrà essere inviata una notifica via mail al Direttore dell'Esecuzione del contratto, contenenti i dati sopra riportati.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'atto della chiusura dell'intervento con i dati aggiornati.

Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l'orario di inoltro della chiamata via telefono o tramite email da parte dell'Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del “ticket”.

5.3.1 - Livelli di servizio su tempo di risposta del “punto di contatto”

Per il “Punto di contatto” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:

- **Tempo di risposta:** entro 30 secondi per l'80% delle chiamate.
- **Tempo di risposta:** entro 60 secondi per il 20% delle chiamate.
- **Percentuale massima di chiamate perse 4%**

Periodo di osservazione: **semestrale.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” sopra riportati e delle modalità nella gestione delle chiamate comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 6.

Articolo 6 PENALI

6.1 Rilascio codici attivazione licenze software- Attività di installazione, configurazione e “messa in esercizio” - Approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale

I ritardi maturati nelle attività di rilascio / consegna delle licenze software, nonché di installazione, configurazione e “messa in esercizio della fornitura in parola, di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.1, e di formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica, di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.2, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

6.2 Livelli di servizio su “Assistenza e manutenzione in garanzia”

Il mancato rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio inerenti il servizio di assistenza in garanzia, di cui all'articolo 5, Sottoparagrafo 5.1.1, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

Riferimento SLA	Caso di Applicazione	Penali
risoluzione guasto bloccante	In caso di ripristino di un guasto bloccante oltre 4 ore lavorative dalla chiamata	Sarà corrisposta una penale pari al 0,20 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo
risoluzione guasto non bloccante	In caso di ripristino di un guasto non bloccante oltre 12 lavorative ore dalla chiamata	Sarà corrisposta una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

6.3 Supporto specialistico a richiesta

Il mancato rispetto del termine di 5 (cinque) giorni solari per la comunicazione a mezzo PEC della “presa in carico” e risoluzione della richiesta di supporto specialistico da parte dell'Amministrazione, di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.2, comporterà l'applicazione di una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

6.4 Punto di contatto con “Trouble Ticket System” (TTS)

Il mancato rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio inerenti il Punto di contatto con “Trouble Ticket System”(TTS), di cui all'articolo 5, Sottoparagrafo 5.3.1, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

Riferimento SLA	Caso di Applicazione	Penale
Chiamate entranti perdute	Se la percentuale di chiamate entranti perdute supera quanto previsto (4%)	Sarà corrisposta una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale aggiuntivo rispetto alla percentuale indicata.
Tempo di risposta: entro 30 secondi per l'80% delle chiamate	Se il Tempo di attesa supera quanto previsto (30 secondi) in una percentuale superiore al 4%	Sarà corrisposta una penale pari a 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale aggiuntivo rispetto alla percentuale indicata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tempo di risposta: entro 60 secondi per il 20% delle chiamate	Se il Tempo di attesa supera quanto previsto (60 secondi) in una percentuale superiore al 4%	Sarà corrisposta una penale pari a 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale aggiuntivo rispetto alla percentuale indicata.
---	--	---

6.5 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno della Società.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 7

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il "Direttore dell'esecuzione del contratto" pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità inventariale e funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del "Direttore dell'esecuzione del contratto" - le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del "Direttore dell'esecuzione del contratto" - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale e funzionale. Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole della verifica inventariale e funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili alla Società non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.3, del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

MODIFICHE E VARIANTI TECNICHE

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società aggiudicataria, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi. Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
 - a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
 - b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
 - c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 9

VIZI

La Società aggiudicataria sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Alla fornitura si applicheranno le condizioni generali di garanzia, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10

GARANZIA DEFINITIVA

La Società aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dall'aggiudicazione definitiva inserita "a sistema" sul "Portale MePA", pena la decadenza dall'affidamento della fornitura in questione, deve costituire e produrre a sua scelta e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo della fornitura, ridotta secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7.

Tale

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per la RdO 2602306, avente ad oggetto la fornitura di specifiche “licenze software”, con relativo pacchetto manutentivo, e connessi servizi di supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nell’ottica del potenziamento della piattaforma tecnologica “Citrix”, in uso presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli. CIG 8352526281.**

Articolo 11

TERMINI DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA' - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Rilascio “licenze software” e manutenzione per “appliance di iperconvergenza” - Rilascio “licenze software Nvidia” e servizi di installazione e “messa in esercizio” (5 giornate/uomo)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento della specifica fornitura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del certificato di positiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

verifica di conformità inventariale e funzionale ed alla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per le attività di installazione e "messa in esercizio" ovvero, nell'ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale ed alla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per le attività di installazione e "messa in esercizio", in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 31/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo che verrà contrattualizzato è prevista nella sola annualità 2020.

11.2 Servizio di supporto specialistico a richiesta (15 giornate uomo a consumo)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi **semestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo che verrà contrattualizzato è prevista nella sola annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'emissione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare, avvenuta prestazione finale, relativamente ad ogni singolo "sistema informativo", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture, recanti obbligatoriamente il numero **codice CIG 8352526281**, dovranno essere intestate a: **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni - Via Del Castro Pretorio nr. 5 - 00185 ROMA, C.F. 80202230589**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

nonché trasmessa secondo le modalità di cui dalla Legge n.244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

CODICE CIG 8352526281

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

11.4 - Clausola risolutiva espressa

La Società aggiudicataria, nell'eventualità di ricorso all'istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nell'eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l'altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 12

(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)

La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101. In particolare, il personale della Società che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

E' fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove la Società intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 13

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società aggiudicataria sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, la Società aggiudicataria pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società aggiudicataria di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti alla Società aggiudicataria dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della Società aggiudicataria possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alla Società aggiudicataria, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Società aggiudicataria;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La Società aggiudicataria non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dalla Società aggiudicataria;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società aggiudicataria;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dalla Società aggiudicataria anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società aggiudicataria in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 14 CONTROVERSIE

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione dell'ordine che verrà stipulato, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 15 RESPONSABILITA'

La Società aggiudicataria non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità della Società aggiudicataria per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, compresi i danni per eventuali violazioni di brevetti (ma escluse eventuali violazioni di diritti d'autore) conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, sarà costituito da un ammontare pari al valore del contratto stesso, maggiorato del 50%.

L'Amministrazione conviene inoltre che la Società aggiudicataria non sarà responsabile per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l'Amministrazione, a meno che non si tratti di pretesa per violazione di brevetti o diritti d'autore come sopra previsto.

Articolo 16 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque momento, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l'Amministrazione recederà dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 17

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (**all. 2**), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 18

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (**all. 3**), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 19

OPZIONI

- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
 - L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale aggiudicato, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 20

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1) Dovranno essere osservate le norme in vigore per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le "Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio”, approvate con D.M. n. 999.9687 del 28.3.1953, registrato alla Corte dei Conti il 29.5.1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, nonché le norme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con DPR 7.8.1992, n. 417.

2) In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente ordine l'Amministrazione ha facoltà di farli adempiere a rischio e pericolo di codesta Società e potrà rescindere l'obbligazione stessa mediante semplice denuncia, fatto salvo, comunque, il diritto all'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza suddetta.

3) (Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012, nonché dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, la Società aggiudicataria trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, così fissando il limite del 30% dell'importo complessivo di aggiudicazione anche in considerazione della vigenza del Decreto Legge .

Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite **imposto dall'art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l'affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto**, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.

La stazione appaltante ove possibile applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La Società aggiudicataria rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

4) La Società si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria.

La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o che receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi suddetti, previa comunicazione alla Società appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione del mandato di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.

5) La Società dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

6) La Società dovrà trasmettere, debitamente compilato, sottoscritto digitalmente, il Documento di gara Unico Europeo (DGUE).

Il concorrente compila il DGUE utilizzando il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

Sarà sufficiente "caricare" il modello allegato al presente documento di gara (**All.4a**, in formato "Xml"), all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del "link" in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente trasmettendo, debitamente compilato, in formato "pdf", sottoscritto digitalmente, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), (**allegato 4b**), di cui all'articolo 85 del D. Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., eccezion fatta per le parti IV Sezioni B e C, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni relative, nonché la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii. .

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico.

La Società dovrà trasmettere, altresì, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, nr. 136 e s.m.i.

7) L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. Si allega il D.U.V.R.I. statico (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

8) Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.).

10) L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il Tar del Lazio.

IL DIRIGENTE
(Tommaso Tafuri)